

N. R.G. 2017/244



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

I SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **244/2017** promossa da:

██ con il patrocinio dell'avv. LOTTI MARIO,  
elettivamente domiciliato in VAERSE, VIA ROBBIONI 39 presso il difensore

Ricorrente

E

MINISTERO dell'INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la Prefettura di  
Milano;

E

PUBBLICO MINISTERO;

OGGETTO: ricorso *ex art.* 35 D.Lgsvo 25/08.

Conclusioni del ricorrente: come da ricorso introduttivo

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso *ex art.* 35 D.L.vo 25/08, tempestivamente proposto, ██████████ nato a Uromi,  
Nigeria, il 14.12.1996, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione  
Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano che aveva rigettato la sua  
richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto che era stato costretto a lasciare la  
Nigeria a causa delle minacce di morte subite da parte della matrigna e dei fratellastri, che volevano  
appropriarsi dell'eredità materna.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, ha trasmesso gli atti relativi al  
procedimento svoltosi dinanzi ad essa.

Sentito il ricorrente, esaminati i documenti prodotti, il giudice ha riservato la decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva  
2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del  
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle  
modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù



del disposto dell'art. 36) è parzialmente fondato e può trovare accoglimento solo per i motivi che seguono.

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *“L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)*Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.” (Cass. 18353/06).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3](#), che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. [Cass. 6879/11](#)).

Le vicende personali narrate dal ricorrente, appaiono del tutto credibili, ma non giustificano il riconoscimento della protezione internazionale richiesta.

Nel corso dell'interrogatorio libero, ha riferito: “mio padre era cristiano. Nel nostro villaggio gli uomini possono sposarsi più volte. sono scappato perché la mia vita era in pericolo. Quando ero piccolo, mio padre è morto e sono cresciuto con mia madre. Nel novembre del 2013 mia madre è morta. Dopo la sua morte, la mia matrigna voleva prendere tutto (terreni e la casa). Mio padre aveva lasciato tutto a me, ma la mia matrigna non voleva. Anche i miei fratellastri non volevano. Quindi mi hanno minacciato e mi hanno picchiato. Non mi hanno più fatto andare a scuola. Mi costringevano a lavorare in casa ed aiutare i suoi figli. Mi trattavano come uno schiavo. Io sono andato a parlare con gli anziani del villaggio,. Ma i miei fratellastri sono venuti a saperlo e mi



hanno minacciato di morte. Per questo ho deciso di fuggire. Ho usato i soldi che avevo da parte nascosti (che mia madre, prima di morire, mi aveva dato). Anche alcune persone del villaggio mi hanno dato dei soldi per fuggire. Mia sorella vive in un'altra città con il suo fidanzato. Non voglio tornare in Nigeria perché la mia vita sarebbe in pericolo. La mia matrigna penserebbe che io voglio riprendermi le cose. Nel mio paese c'è una situazione difficile per la presenza dei musulmani che uccidono i cristiani”.

Non vi sono dunque, elementi che facciano ritenere che il ricorrente abbia subito una persecuzione personale nel suo Paese d'origine, né dai quali far discendere il fondato timore che, ove vi facesse ritorno, sarebbe esposto a persecuzione o comunque al rischio effettivo di un grave danno.

Mancano dunque i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia con riferimento alla maggior protezione connessa allo *status* di rifugiato, sia quanto alla protezione sussidiaria.

Con riferimento alla protezione sussidiaria – e, in particolare, stante l'assenza di un'esposizione di rischio individuale, valutando la sussistenza di una situazione di conflitto armato interno, rilevante ai sensi dell'art. 14 lettera c) del D.Lgs. 251/2007 – si osserva quanto segue.

Dalle informazioni reperite in merito al paese di origine del ricorrente, emerge che il nord e il nord-est della Nigeria sono caratterizzate dalla presenza del gruppo Boko Haram, che continua la propria azione terroristica. Risulta infatti dall'ultimo rapporto annuale pubblicato da Amnesty International (reperibile su [www.refworld.org](http://www.refworld.org)) che *“prosegue il conflitto tra l'esercito militare nigeriano e il gruppo Boko haram, che a fine anno aveva già causato la morte di migliaia di civili e altre due milioni di sfollati interni ... Boko Haram ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel nord-est della Nigeria. A gennaio il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo conquistando le città di Baga e Monguno”*. Informazioni aventi lo stesso contenuto sono riportate anche nelle pubblicazioni dell'Unhcr che concorda nell'affermare che gli attacchi da parte di Boko Haram sono concentrati nell'area nord e nord-orientale della Nigeria, in particolare negli stati di Adamawa, Borno e Yobe, nella capitale Abuja e nelle città di Jos, Kano e Zaria (<http://www.refworld.org>; [resoconto annuale 2016 Human Rights Watch reperibile su www.refworld.org](http://www.refworld.org); Amnesty International rapporto annuale 2015-2016).

La zona centrale della Nigeria non è direttamente interessata dagli attacchi terroristici di Boko Haram, ma da episodi che hanno visto la ricostruzione di gruppi armati indipendenti o delle comunità; in particolare la zona del c.d. Middle-Belt risulta caratterizzata da una situazione di



violenza incontrollata scoppiata nel 2015 a seguito delle tensioni tra comunità etniche e religiose, che le autorità nigeriane non sono state in grado di affrontare ([annual report 2016 Human Rights Watch, www.refworld.org](#)).

Nel Sud della Nigeria vi è stata una forte tensione che, a partire dal 2009, a vista l'intensificarsi dell'attività dei Guerriglieri del Movimento per l'indipendenza del Niger (MEND), nonché la recente nascita del gruppo militare *Niger Delta Avengers* ([www.nigerdeltaavengers.org](#), [www.wikipedia.org](#)), che si è reso responsabile di attacchi agli impianti petroliferi nel sud del paese. Ulteriori fonti ufficiali hanno segnalato la presenza di episodi di violenza tra le varie comunità etniche (rapporto Amnesty International 2015-2016, [www.refworld.org](#)).

Tale condizione – relativa al Sud della Nigeria – sebbene appaia sintomatica di forti tensioni, non è tale da giustificare il riconoscimento di una situazione di conflitto armato interno (da valutare, secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Diakité, con particolare rigore in assenza di un rischio individualizzato del ricorrente, come nel caso di specie).

Per questi motivi, la domanda volta ad ottenere la protezione sussidiaria deve essere rigettata.

Quanto alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria si osserva che l'ampliamento delle ipotesi di protezione internazionale derivato dall'introduzione ex D. L.vo 251/07 della protezione sussidiaria, consente oggi di ricondurre a tale nuova forma di protezione ipotesi in precedenza riconducibili solo permessi di natura umanitaria di cui agli artt. 5, comma 6, e 19 D.Lgs. n. 286/98 (si pensi alle ipotesi di non respingimento verso Paesi che praticano la pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti oggi rientranti nelle ipotesi di danno grave ex art. 14 ex D. L.vo 251/07 che determina il riconoscimento della protezione sussidiaria). La Suprema Corte ha precisato che “l'introduzione della protezione sussidiaria, per le caratteristiche intrinseche ed il regime normativo cui è assoggettata, può ritenersi in parte nuova ed in parte assimilabile, esclusivamente sotto il profilo dei requisiti necessari per il suo riconoscimento, ai permessi di natura umanitaria enucleabili dalla lettura coordinata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed art. 19” (Cass. Ordinanza n. 6880 del 2011).

Permane, comunque, in capo allo straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno “sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da



quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale).” (Cass. ord. 6880/11).

L’art. 32 co. III D. L.vo 25/08 prevede, infatti, che la Commissione territoriale, “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario (...) trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286”.

Con particolare riferimento ai presupposti per concedere la protezione umanitaria – per quel che rileva nel caso in esame – devono essere esaminate le condizioni di vulnerabilità del richiedente, ex art. 19, co. 2 D.Lgs. 2007, n. 251, che dispone: «*Nell’attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*».

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 21114).

Nel caso in esame, la giovane età del ricorrente (appena ventenne), i maltrattamenti subiti da parte della matrigna e dei fratellastri, lo stato di totale abbandono da parte del padre, l’impossibilità di contare su una rete familiare in grado di offrirgli supporto e protezione, costituiscono tutti elementi che pongono il ricorrente in una condizione di particolare vulnerabilità.

A tali considerazioni deve poi aggiungersi come il ricorrente – nel breve tempo trascorso in Italia – abbia già dimostrato di essersi inserito nel tessuto socio lavorativo. In tal senso devono essere considerati i seguenti elementi: il ricorrente vive presso una famiglia italiana (cfr. dichiarazione sottoscritta da ██████████); lavora come apprendista metalmeccanico e percepisce uno stipendio netto mensile di 659,00 euro; ha frequentato corsi di formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro; ha frequentato la scuola media, conseguendo ottimi risultati nell’apprendimento della lingua italiana (cfr. documenti depositati dalla difesa del ricorrente).

Devono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.



In considerazione del fatto che l'Amministrazione dello Stato non si è costituita e non ha resistito alla domanda del ricorrente, e a norma dell'art. 133 DPR 30.5.2002 n. 115, appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese (in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo).

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e riconosce il diritto di [REDACTED] nato in Nigeria il [REDACTED] all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- Nulla per le spese.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di Sua competenza.

Milano, 7 luglio 2017

Il Giudice  
dott. Martina Flamini

